****

**Nota UPI su**

Schema di DPCM recante l'aggiornamento a metodologica invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2018.

**Conferenza Stato Città Autonomie locali**

**21 dicembre 2017**

*Premessa*

In coerenza con quanto già riferito nel parere UPI espresso lo scorso 9 febbraio 2017 in merito alla nota metodologica e coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, si ritiene utile sottolineare ancora una volta le perplessità relative alla completa attuazione del dlgs. 216/10, attuativo della legge delega 42/09 sul federalismo fiscale.

*Criticità*

Proprio partendo dalle finalità e dagli obiettivi originari dei fabbisogni standard, l’UPI ritiene necessario rappresentare alcune evidenti criticità.

1. La fase storica nella quale i fabbisogni standard sono stati concepiti **era la fase del federalismo fiscale, quello della legge delega n. 42/09 che aveva l’obiettivo di realizzare compiutamente l’articolo 119 della Costituzion**e, che sancisce ancora oggi – per tutti i livelli di governo locale – autonomia di entrata e di spesa ed entrate proprie correlate all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Era peraltro una fase storica in cui le funzioni fondamentali erano chiaramente individuate da norme statali, ed era previsto un fondo sperimentale di riequilibrio (sperimentale perché doveva durare solo due anni dal 2012 al 2014) per ripartire le somme derivanti dai diversi tributi e trasferimenti erariali prima incassati dalle province.
2. **Con l’entrata in vigore della legge n. 56/14 e l’entrata a regime dei “tagli**” previsti dal comma 418, art, 1 della legge 190/14 (3 miliardi dal 2017 in poi, che si aggiungono ai 510 milioni di cui alla spending dl 66/14) **lo scenario è stato profondamente modificato:**
* Le province vedono azzerato il fondo sperimentale di riequilibrio, che diventa addirittura un fondo negativo, a vantaggio per lo Stato per quasi 250 milioni;
* Le funzioni fondamentali vengono ridefinite dalla legge Delrio e le diverse norme sia ordinamentali che finanziarie determinano per le Province subiscono un evidente scadimento della capacità di offerta dei servizi alle collettività, a partire dall’edilizia scolastica e dalla manutenzione della loro rete viaria;
1. Il venir meno di un quadro istituzionale e finanziario idoneo all’attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, **avrebbe dovuto far valutare l’opportunità di ridefinire, per via normativa, anche la metodologia dei fabbisogni standard**. Ma questo non è accaduto: a parte un raccordo tecnico-operativo di massima sulle funzioni oggetto di fabbisogno standard, si è continuato a lavorare prendendo a riferimento una base di spesa storica, riclassificata, attraverso i questionari nel corso degli anni;
2. Non è mai stata chiara la volontà di attuare in modo completo i principi contenuti nella legge n. 42/09;
* **Manca la definizione di un sistema di indicatori**, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi **per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. (art.4 dlgs216/10)**
* **Manca una valutazione delle entrate proprie destinate a copertura dell’esercizio delle funzioni fondamentali a cui rapportare i fabbisogni** standard in un’ottica di sostenibilità finanziaria
* Di conseguenza **viene meno la possibilità di valutare la sperequazione tra ente e ente tipica del comparto** che non rende possibile una relazione diretta tra entrate e fabbisogni standard e che **necessita della previsione di un fondo perequativo costituito su risorse aggiuntive non a sistema chiuso**
* **non sono mai stati evidenziati pubblicamente gli effetti finanziari** come invece è previsto dall’articolo 6, comma 1, del dlgs 2016/10
* Non si è mai proceduto alla **individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni implicate nelle funzioni fondamentali degli enti locali,** sebbene questo sia previsto dall’art. 11 della legge n. 42/09

***Conclusioni e proposta***

I fabbisogni standard realizzati ai sensi del dlgs 216/10 che – si ricorda- è un decreto legislativo attuativo della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/09, **sono costruiti per una finalità (riparto del fondo sperimentale di riequilibrio) che ora non può più essere perseguita,** poiché non c’è più un fondo da ripartire; sono impostati secondo una logica di spesa storica sostenuta, e nulla ci dicono sul costo standard effettivo per l’esercizio di una funzione fondamentale. Paradossalmente, l’unica volta che il Governo ha inteso utilizzare i fabbisogni standard, l’ha fatto in occasione non di un riparto di risorse ma, al contrario, alla ripartizione di una manovra a favore dell’erario.

Peraltro, non sono mai stati formalizzati i relativi effetti finanziari, né questi sono mai stati usati come elemento di valutazione nelle politiche di finanza pubblica degli ultimi anni.

***L’UPI rinnova, in questa sede, una richiesta al Governo affinché si avvii una fase di riordino complessivo della normativa, a partire dalla legge n. 56/14 che individua le funzioni fondamentali, nonché a partire dalla legge delega n. 42/09 e il successivo decreto legislativo 216/10 relativo ai fabbisogni standard affinché questi possano rappresentare, finalmente, uno strumento atto a fotografare costi standard per singolo servizio erogato, all’interno di un quadro di finanziamento certo e di livelli essenziali delle prestazioni, in modo tale da farli diventare veramente uno strumento di efficientamento della spesa e benchmark per gli enti.***